

contegno dal re cattolico. Che se i ministri spagnoli si fossero richiamati per analogia alla cattura del cardinale Klesl, il nunzio doveva rispondere che quello era stato tutt'altro caso, già per il fatto che l'accusa elevata contro il cardinale austriaco era di aver provocato grandi pericoli per la cosa pubblica, mentre il Lerma era solo tacciato d'illecito favoreggiamento di privati interessi. Del resto i guai capitati alla Casa austriaca erano ben una conseguenza dell'ingiusto trattamento usato al Klesl. Nessun potere laico, per quanto grande, ha il diritto di giudicare per qualsiasi pretesto i membri del Sacro Collegio. Se i principi presumessero di far questo, incorrerebbero nelle pene più gravi della Chiesa e nell'ira di Dio.¹ Essere assolutamente necessario di cancellare lo scandalo provocato dal procedimento contro il Lerma. Se il re cattolico incominciava a metter le mani sui cardinali, che cosa si sarebbero permessi gli altri principi? Qualora Sua Maestà, ciò che il papa non spera, avesse delle ragioni per procedere contro il Lerma, si rivolga al vero ed unico giudice, il papa. Se questi troverà il cardinale colpevole, gl'infiggerà la meritata pena, come in casi consimili avevano fatto i suoi antecessori.²

Nello stesso tempo Roma doveva lagnarsi di altri soprusi del governo spagnuolo. Il conflitto di giurisdizione, scoppiato a Milano sotto Paolo V, s'era talmente inasprito che il cardinale Ludovisi, in una lettera al nunzio spagnuolo dell'8 settembre 1621, osservava che quei funzionari pareva volessero metter le mani su tutto il governo della Chiesa; tanto che gli eretici dei paesi vicini giubilavano per la condotta dei rappresentanti del governo spagnuolo. Il papa, che ne era addoloratissimo, sperava tuttavia nell'intervento di Filippo per far cessare un tale scandalo.³

¹ * « Niuna podestà terrena per grande che sia nè per qualunque cagione o sotto qualsiasi pretesto ha ragione o legitima autorità di giudicare le persone de cardinali, e se alcuni principi l'hanno talvolta fatto o siano per farlo, sono tanto gravi le censure e le maledizioni date loro da sagri canoni e concilii e constitutioni apostoliche che ben è mestieri, che sia grande la divina misericordia verso di loro a non permettere che i flagelli delle pene temporali non li perseguitino ». *Cod. 33 D 23 Biblioteca Corsini in Roma.*

² Una seconda lettera a Sangro del 9 settembre 1621 aggiunge che se Lerma apparisse veramente colpevole, il re, prima di procedere contro di lui, dovesse domandarne il permesso al papa con sua lettera o per mezzo del suo ambasciatore. La risposta seguirebbe dopo aver sentito, com'era d'uso, il parere di una Congregazione cardinalizia: « Aveva S. Stà prima che si ricevessero le prime lettere di V. S. delli 10 agosto scritto un breve in raccomandazione del cardinale, che si è fatto assai temperato, come vedrà V. S. dalla copia di esso ». (*Cod. Corsini loc. cit.*) Ivi anche una * lettera a Niccolò Tighetti, fiscale in Spagna, nella quale si legge: « Si è scritto in maniera in favore del sig. card. di Lerma che non si poteva far più, nè S. B. si è mossa tanto per commiserazione della fortuna di lui quanto per sostegno della dignità cardinalizia e della libertà e immunità ecclesiastica ».

³ Ludovisi a Sangro, in data 1621, settembre 8, *Cod. Corsini, loc. cit.*